

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
(In adempimento di quanto previsto dalla Sez. III del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 3848/2019 del 22.3.2019)

AVVISO

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III, R.G. n. 13078/2018.

2. NOME DEL RICORRENTE:

SAITTA FERDINANDA ELENA

3. INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, CINECA Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e nei confronti dei contro interessati in atti.

4. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

A) provvedimento di non ammissione di parte ricorrente alla Scuola di Specializzazione in Medicina, giusto concorso per l'accesso alle predette Scuole, indetto dal M.I.U.R. – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca – Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, con D.D.G. n. 1208 del 17 maggio 2018, e successive modifiche, “*Bando di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria A.A. 2017-2018*”, previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi alle suddette Scuole;

B) graduatoria di merito unica nazionale, pubblicata secondo le indicazioni di cui al D.D.G. n. 1208 del 17 maggio 2018 (e successive modifiche), nonché i successivi relativi aggiornamenti e/o scorrimenti e/o “scaglioni” di scelta; altresì, del funzionamento della graduatoria medesima e delle relative assegnazioni dei candidati alle Scuole sulla base del raggruppamento degli stessi nei previsti “scaglioni di scelta e di assegnazione”, di volta in volta susseguendosi, nella parte in cui non collocano parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione alle suddette Scuole, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;

C) attribuzione ed indicazione per ogni candidato, nell'ambito della graduatoria anzidetta, del punteggio ottenuto, della posizione e, nel caso, della Scuola e della sede universitaria di assegnazione, secondo le indicazioni di cui al richiamato D.D.G. n. 1208 del 17 maggio 2018, nella parte in cui non collocano parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione alle Scuole di cui alla lettera A), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;

D) D.D.G. n. 1208 del 17 maggio 2018 e successive modifiche, emanato dal M.I.U.R. – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca – Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, denominato “*Bando di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria A.A. 2017-2018*”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

E) D.M. n. 536 del 12 luglio 2018, denominato “*Decreto Ministeriale di distribuzione contratti di formazione medica specialistica presso le scuole di specializzazione mediche A.A. 2017/2018*” e relativo Allegato 1 recante Tabella di suddivisione contratti per scuola di specializzazione, nonché del richiamato D.D.G. n. 1208 del 17 maggio 2018, con particolare riguardo alla determinazione del numero e dell'elenco dei contratti e dei posti disponibili relativi alle Scuole di Specializzazione in Medicina a.a. 2017/2018, pari a 6.200, in misura di gran lunga inferiore rispetto al maggiore fabbisogno di medici specialisti da formare, determinato in 8.569 unità, così come stabilito dall'Accordo tra il Governo e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 110/CSR del 21 giugno 2018 “*Determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2017/2020, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368*”;

F) tutti gli atti e/o provvedimenti, anche sconosciuti, con i quali il M.I.U.R., ha stabilito l'attivazione di n. 6.200 contratti di formazione medica specialistica per l'a.a. 2017-2018, in palese violazione del predetto Accordo tra il Governo e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 110/CSR del 21 giugno 2018;

G) provvedimento con cui, ai sensi dell'art. 10 del D.D.G. n. 1208 del 17 maggio 2018, è stato disposto l'ultimo scorrimento della graduatoria in data 25 ottobre 2018, nonché del provvedimento di chiusura delle graduatorie medesime, senza la possibilità di ulteriori subentri su posti eventualmente rimasti non assegnati in conseguenza di mancata immatricolazione, di rinunce, o di ogni altra ragione;

H) Decreto Ministeriale n. 130 del 10 agosto 2017 “*Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*”, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

D) Decreto Ministeriale 2 maggio 2018, prot. n. 13704, di costituzione della Commissione Nazionale di cui all'articolo 4 del Regolamento n. 130/2017, dei provvedimenti e/o atti relativi e da essa compiuti, ancorché non conosciuti, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

J) quesiti predisposti per la prova concorsuale e somministrati ai candidati;

K) verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione Nazionale di cui all'articolo 4 del Regolamento n. 130/2017 ha validato i quesiti e specificato i criteri di cui all'articolo 5 del medesimo Regolamento, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio e della approvazione della graduatoria unica nazionale, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

L) provvedimenti, atti e/o verbali, ancorché non conosciuti, con cui sono state individuate le sedi di svolgimento della prova concorsuale, nonché della valutazione dell'idoneità delle stesse ai fini del concorso stesso, circa l'adozione di specifiche e tassative predisposizioni tecnico – informatiche, volte a garantire affidabilità, trasparenza e uniformità sia nella somministrazione dei quesiti, sia nelle operazioni di correzione;

M) modalità di svolgimento della prova e delle procedure di vigilanza presso le diverse sedi, secondo le previsioni di cui all'Allegato 5 del D.D.G. n. 1208 del 17 maggio 2018;

N) modalità di svolgimento della prova a livello telematico, del software e l'hardware adottati, delle postazioni e dei computer messi a disposizione dei candidati, dell'autenticazione delle prove dei candidati attraverso l'inserimento di codice fornito dalla commissione d'aula, delle modalità di identificazione dei candidati e dell'associazione delle prove a ciascuno di essi;

O) verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso le diverse sedi di concorso, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti;

P) ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l'iscrizione di parte ricorrente alle Scuole di Specializzazione in Medicina a.a. 2017/2018.

5. SUNTO DEI MOTIVI DI GRAVAME DI CUI AL RICORSO:

I. Illegittima determinazione del contingente dei posti e dei contratti di formazione assegnati alle scuole di specializzazione in medicina. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 32, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – Violazione e falsa applicazione dell'Accordo tra il Governo e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 110/CSR del 21 giugno 2018 – Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carente od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento – Contraddittorietà.

L'Accordo tra il Governo e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 110/CSR del 21 giugno 2018, "Determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2017/2020, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368", per quanto riguarda l'a.a. 2017/2018, provvedeva a determinare in n. 8.569 unità il fabbisogno di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di area sanitaria.

Tuttavia, nonostante le anzidette indicazioni (in merito al contingente da bandire), il M.I.U.R., con il D.M. n. 536 del 12 luglio 2018, denominato "Decreto Ministeriale di distribuzione contratti di formazione medica specialistica presso le scuole di specializzazione mediche A.A. 2017/2018", provvedeva a stabilire l'attivazione di n. 6.200 contratti di formazione medica specialistica per l'a.a. 2017-2018, in misura di gran lunga inferiore rispetto al maggiore fabbisogno stabilito, con uno scostamento di ben 2.369 borse.

Pertanto, alla luce delle considerazioni precedenti, la determinazione del contingente di posti messi a bando per l'a.a. 2017/2018 è errata ed illegittima, perché inferiore al fabbisogno di medici specialisti da formare, così come individuato secondo le procedure di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Ne deriva l'assoluta illegittimità della determinazione del contingente di posti per le scuole di specializzazione oggetto della presente impugnativa e, di conseguenza, i provvedimenti impugnati dovranno essere annullati nella parte in cui non prevedono il maggior contingente previsto dal fabbisogno ai sensi di legge individuato.

Ciò posto, in accoglimento della presente censura, si chiede che parte ricorrente possa essere iscritta a copertura dei posti di cui al fabbisogno del SSN indebitamente ridotto (di fatto, quindi, nemmeno si tratterebbe di un "sovrannumero").

II. Mancata copertura dei posti e dei contratti disponibili per il contingente 2017/2018. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione del D.D.G. n. 1208 del 17 maggio 2018 – Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 536 del 12 luglio 2018 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 130 del 10 agosto 2017 – Violazione e falsa applicazione Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carente od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento.

Si deve, inoltre, rilevare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per non avere il M.I.U.R. e gli Atenei coperto tutti i posti stabiliti dal D.D.G. n. 1208 del 17 maggio 2018 e dal D.M. n. 536 del 12 luglio 2018, nonché della previsione di

cui all'art. 10 del bando di concorso, relativa alla chiusura delle graduatorie delle Scuole di specializzazione, senza possibilità di ulteriori scorrimenti, alla data del 25 ottobre 2018.

La circostanza che non tutti i candidati, in posizione utile alla data del 25 ottobre 2018, abbiano confermato l'immatricolazione nei termini previsti dal predetto Decreto, con conseguente decadenza dall'immatricolazione e/o, comunque, abbiano rinunciato alla stessa, determina, inevitabilmente – come era prevedibile – la mancata copertura di tutti i posti disponibili ed il permanere di posti vacanti, uno dei quali dovrà essere assegnato a parte ricorrente.

III. Illegittimità della selezione in relazione ai criteri selettivi. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 32, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere nella scelta di illegittimi, inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà – Illogicità.

Si rileva l'evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati, con particolare riguardo al Decreto Ministeriale n. 130 del 10 agosto 2017 “Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”, nonché al D.D.G. n. 1208 del 17 maggio 2018, e successive modifiche, “Bando di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria A.A. 2017-2018”, in quanto prevedono l'espletamento del concorso *de quo* in palese violazione dell'art. 36 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Le nuove modalità di svolgimento del concorso *de quo*, e quindi anche quello oggetto della presente impugnativa, presentano diversi profili di illegittimità, peraltro sollevati anche dal Consiglio di Stato, con pareri resi in sede Consultiva (Adunanza di Sezione del 22 giugno 2017, ed Adunanza di Sezione del 27 luglio 2017, Numero Affare 01094/2017).

In particolare:

- l'art. 3 (Prova d'esame) del nuovo Regolamento prevede un'unica ed identica prova generale a livello nazionale (il precedente sistema prevedeva, invece, una prova divisa in tre parti: una parte generale, una di area ed una specifica di scuola).

- l'art. 5 (Valutazione dei titoli di studio e graduatoria) del nuovo Regolamento prevede che, a seguito dell'espletamento dell'esame, viene redatta un'unica graduatoria nazionale di merito, in base alla quale (quindi solo *ex post*) ogni candidato, sulla base di quanto indicato nel bando, deve scegliere le tipologie di scuola e le sedi, in ordine di preferenza (il precedente sistema prevedeva – come è normale – una scelta preventiva della scuola di specializzazione cui concorrere).

E' di tutta evidenza come tali nuove modalità di espletamento del concorso, individuate dal predetto nuovo Regolamento e recepite nel successivo Bando, risultino essere non conformi alle previsioni di cui all'art. 36 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Inoltre, le nuove modalità di espletamento del concorso si appalesano illegittime anche avuto riguardo alle modalità di funzionamento della graduatoria, della relativa assegnazione dei posti, attraverso il sistema degli scorrimenti c.d. “a scaglioni”.

Ebbene, è innegabile che tale sistema determina una scelta del candidato della scuola di specializzazione cui accedere, soprattutto da una certa posizione in poi della graduatoria, fondato non sull'effettiva aspirazione professionale (di iscrizione alla scuola che si vuole effettivamente fare), ma riconducibile ad un criterio di mera opportunità pratica (di iscrizione ad una qualsiasi scuola, pur di non perdere la possibilità di acquisire lo “status” di specializzando, in quanto oggetto di remunerazione).

IV. Illegittimità del concorso, in ragione delle gravi irregolarità verificatesi. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del D.D.G. n. 1208 del 17 maggio 2018 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 130 del 10 agosto 2017 – Violazione e falsa applicazione Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.

La prova selettiva per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina per l'anno accademico 2017/2018, risulta essere, altresì, illegittima in considerazione del verificarsi, nelle diverse sedi di concorso, di gravissime situazioni di irregolarità.

Infatti, in molte sedi non sono state rispettate le disposizioni relative alle procedure di svolgimento del concorso secondo la disciplina del D.D.G. n. 1208 del 17 maggio 2018, con particolare riguardo alle previsioni di cui all'Allegato 5; oltre che del Decreto Ministeriale n. 130 del 10 agosto 2017.

L'organizzazione delle prove a livello locale è stata affidata alle istituzioni universitarie presenti sul territorio, che avrebbero dovuto garantire sicurezza, trasparenza e standard omogenei di gestione nello svolgimento delle prove attenendosi alle indicazioni fornite dal MIUR.

Invece, a quanto risultato, non poche sono state le criticità riguardo lo svolgimento della selezione e moltissime sono state irregolarità verificatesi presso le diverse sedi.

V. Violazione dell'anonimato. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del D.D.G. n. 1208 del 17 maggio 2018 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – Violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.

La procedura concorsuale de qua risulta essere, altresì, viziata per la violazione del principio dell'anonimato delle prove.

Infatti, dalle singole prove era possibile, senza particolare difficoltà, risalire al nome del candidato che le aveva elaborate, atteso che l'autenticazione di ogni partecipante al concorso, secondo quanto disposto dall'Allegato 5 del D.D.G. n. 1208 del 17 maggio 2018, avveniva attraverso l'inserimento di un codice, fornito dal responsabile d'aula, nel sistema, il quale costituiva il codice identificativo di ciascuna prova.

VI. Illegittimità della selezione in relazione ai criteri selettivi ed alla tipologia dei quesiti somministrati. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere nella scelta di illegittimi, inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà – Illogicità.

Un indubbio vizio di illegittimità, deriva dalla vicenda connessa all'erroneità, ambiguità o, comunque, inesattezza del contenuto di molte domande oggetto della prova e del relativo esito come stabilito per le risposte da fornirsi del candidato.

Non vi è dubbio alcuno che molti dei quesiti proposti abbiano indotto in confusione parte ricorrente, con conseguente illegittimità della selezione.

In particolare, si contestano:

- la domanda 15 - codice domanda SSM201821422554;
- la domanda 16 - codice domanda SSM20182142604;
- la domanda 134 - codice domanda SSM20182148504.

6. PETITUM GIUDIZIALE.

Parte ricorrente ha chiesto, per tutto quanto precede, **in via cautelare**, sospendere l'efficacia degli atti impugnati, ammettendo, con riserva, in caso, anche in sovrannumero, parte ricorrente alla scuola di specializzazione in medicina; **nel merito**, dichiarare illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli, **in via principale**, ammettendo, in caso, anche in sovrannumero, parte ricorrente alla scuola di specializzazione in medicina, in caso anche con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, II comma, c.p.a.; **in via subordinata**, dichiarando illegittima ed errata l'indicazione del numero dei posti disponibili di cui al contingente per l'a.a. 2017/2018 e, per l'effetto, disporre l'adeguamento degli stessi al reale fabbisogno formativo di medici specializzandi, così come individuato dall'Accordo Stato Regioni Rep. Atti n. 110/CSR del 21 giugno 2018, con conseguente attribuzione dei posti disponibili in via ulteriore a parte ricorrente e/o, comunque, scorrimento ulteriore della graduatoria; **in via ancora subordinata**, dichiarando l'illegittimità della mancata copertura di tutti i posti disponibili originariamente indicata dal Ministero, disponendo, per l'effetto, l'attribuzione dei posti disponibili a parte ricorrente e/o, comunque, lo scorrimento della graduatoria; **in via ulteriormente subordinata**, annullando la graduatoria del concorso *de quo*, con i relativi scaglionamenti e scorrimenti, e/o l'intera procedura selettiva, adottando i provvedimenti più idonei ed opportuni. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da parte ricorrente, a causa dell'illegittimo diniego dell'iscrizione alla scuola di specializzazione. Con vittoria di spese e compensi di giudizio; **nonché in via istruttoria e/o ex art. 116 c.p.a.**, per la condanna delle Amministrazioni resistenti, anche ai sensi degli artt. 64, 65 e/o 46, comma 2, c.p.a., a depositare in giudizio, previo annullamento ex art. 116 c.p.a. del silenzio diniego opposto alle istanze di accesso ritualmente formulate:

- a) degli atti e/o provvedimenti ministeriali, relativi alla determinazione del numero dei posti per le diverse scuole di specializzazione, con particolare riguardo alle ragioni della riduzione del contingente nella misura di n. 2.369 posti, rispetto al fabbisogno di medici specialisti individuato dall'accordo Stato – Regioni Rep. Atti n. 110/CSR del 21 giugno 2018;
- b) dei verbali ed atti di predisposizione e validazione dei quesiti somministrati ai candidati, relativi alla prova di accesso alle scuole di specializzazione medica;
- c) dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso le diverse sedi di concorso.

7. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:

Tutti i soggetti in graduatoria del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione medica, indetto dal M.I.U.R. – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca – Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e

l'internazionalizzazione della formazione superiore, con D.D.G. n. 1208 del 17 maggio 2018, e successive modifiche, "Bando di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria A.A. 2017-2018".

8. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE SEGUITO CONSULTANDO IL SITO WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT ATTRAVERSO L'INSERIMENTO DEL NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO INDICATO AL PUNTO 1. DEL PRESENTE AVVISO NELLA SOTTOSEZIONE "RICERCA RICORSI", RINTRACCIABILE ALL'INTERNO DELLA SOTTOSEZIONE "LAZIO - ROMA" DELLA SEZIONE "T.A.R".

9. LA PRESENTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI È STATA AUTORIZZATA DALLA SEZ. III DEL T.A.R. LAZIO CON ORDINANZA IN EPIGRAFE INDICATA ED ALLEGATA AL PRESENTE AVVISO.

Roma, 26 marzo 2019

Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti